

**ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO IN**  
**MATERIA DI**  
**BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
**PER IL PERSONALE INAPP – POLIZZA SANITARIA**

**ANNUALITA' 2022 - 2023 – 2024**



## INAPP

### ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno 15 giugno 2023 presso la sede dell'INAPP in Roma tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, composta da:

Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

---

Avv. Mario Emanuele

---

(su delega del Presidente, Prof.  
Sebastiano Fadda)

e le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

---

CISL FSUR

---

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

---

SNALS CONFSAL

---

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

---

ANIEF

---

ANP-CIDA

---

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

---

RSU INAPP

---



in avanti, congiuntamente denominate le "Parti", in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTO** l'art. 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;

**VISTI** l'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996 e l'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, che definiscono, per il personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 96, comma 1, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la relativa regolamentazione;

**VISTO** l'art. 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";

**CONSIDERATO** che l'art. 7 del CCNL siglato il 19 aprile 2018 prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo CCNL, disponendo al comma 3: "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale*"; ed al comma 10: "*I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi*". In termini identici dispone l'art. 8, comma 1 e 7, del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023, come approvato dal Dicastero vigilante con nota prot. n. 3397 del 24 febbraio 2023 (acquisita con prot. n. 2415 del 27 febbraio 2023), che, in ottemperanza alle disposizioni contenute dal vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente, ha tra i suoi allegati anche il Preventivo Pluriennale 2023-2025;

**TENUTO CONTO** del verbale n. 5 del 22 marzo 2023, con cui il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha definitivamente quantificato le risorse per i benefici socio-assistenziali per le annualità 2022, 2023 e 2024 nella misura rispettivamente di euro 248.939,13, euro 242.309,29 ed euro 247.437,89;

**TENUTO CONTO** che, nel suddetto verbale n. 5 del 22 marzo 2023, il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha precisato, rispetto al fondo per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2024, che "*In assenza di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024, non è possibile esprimere parere di copertura finanziaria in merito al Fondo 2024, che, alla luce della attuale normativa e del parere ARAN, risulta ad oggi correttamente definito. Si rinvia, pertanto, la certificazione di detto Fondo all'esito della approvazione del bilancio di previsione 2024, pur ritenendosi attivabile la polizza sanitaria in favore del personale anche*



per tale anno, attraverso assunzione di apposito IPE (Impegno plurimo ad esigibilità), ai sensi dell'art. 34 della legge 196/2009”;

**VISTA** la Determina n. 116 del 31 marzo 2023 di costituzione – sulla base del verbale del Collegio dei Revisori sopra richiamato – del Fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale nella misura di euro 248.939,13 per l'annualità 2022 e di euro 242.309,29, per l'annualità 2023;

**VISTA** la Determina n. 117 del 31 marzo 2023 di quantificazione – sulla base delle precisazioni formulate dal Collegio dei Revisori con il verbale sopra richiamato – delle risorse per i benefici socio-assistenziali in favore del personale nella misura di euro 247.437,89 per l'annualità 2024;

**TENUTO CONTO** della volontà delle Parti di procedere alla attivazione della polizza sanitaria in favore del personale INAPP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), dell'art. 75 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998 e dell'art. 4, comma 1, lett. l) del CCNL Area VII del 5 marzo 2008 (quadriennio normativo);

**CONSIDERATO** che, all'esito di apposita gara europea (CIG 9124508633 - CUI 80054330586202100266) a procedura telematica aperta, il Consiglio Nazionale per le Ricerche (in avanti anche solo "CNR") – come da provvedimento prot. CNR n. 0059255/2022 dell'8 agosto 2022 – ha aggiudicato alla società Poste Assicura S.p.A. (e con la relativa Cassa di Assistenza) apposito affidamento di servizio assicurativo e di assistenza sanitaria (in avanti, anche solo "polizza sanitaria") in favore del personale;

**TENUTO CONTO** che il capitolato tecnico della gara indetta dal CNR per l'attivazione della suddetta polizza sanitaria prevede, al punto 2, che *“La Società aggiudicataria si impegna a praticare le medesime condizioni contrattuali previste nel presente capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e negli altri atti di gara, in favore degli altri Enti pubblici di ricerca che ne hanno manifestato l'interesse. L'Amministrazione non assume alcun onere, obbligo o responsabilità in merito alla conclusione e/o all'esecuzione e/o gestione del contratto di assicurazione tra la Società aggiudicataria e gli altri Enti pubblici di ricerca, tanto nei confronti dell'una che degli altri”*;

**TENUTO CONTO** che, come da art. 7, comma 3, del disciplinare della gara indetta, come sopra dal CNR, *“Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: di garantire la disponibilità per l'intera durata contrattuale di una Cassa di Assistenza che abbia finalità assistenziale e sia abilitata a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e prestazioni oggetto di contratto e risulti idonea ad assumere la con traenza del programma di rimborso delle spese mediche, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del DPR n. 917/1986 e s.m.i. Detta Cassa dovrà risultare iscritta all'Anagrafe de fondi integrativi del SSN di cui al Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009”*;

**TENUTO CONTO** che l'INAPP, già prima della suddetta aggiudicazione, a fronte di espressa richiesta ricevuta del CNR con email del 14 ottobre 2021, aveva rappresentato – come da nota prot. n. 10890 del 20 ottobre 2021, avente ad oggetto “Manifestazione di interesse ad eventuale adesione dell'INAPP alla polizza sanitaria che verrà attivata dal CNR” - il proprio interesse ad aderire alla medesima polizza sanitaria;

**TENUTO CONTO** in particolare della necessità di provvedere celermente alla attivazione della medesima polizza sanitaria così da dare assicurare copertura di tale rilevante esigenza in favore del personale INAPP già nel corso dell'attuale annualità 2023, oltre che per la successiva annualità;



**VISTE** le condizioni generali della polizza sanitaria attivata dal CNR con Poste Assicura S.p.A. (e con la relativa Cassa di Assistenza), come trasmesse all'INAPP con nota prot. n. 12598 del 1° settembre 2022 e dall'INAPP trasmesse alle OO.SS. con comunicazione del 13 settembre 2022;

**PRESO ATTO** che l'adesione di ciascun singolo dipendente alla polizza sanitaria sopra richiamata per un periodo di un anno comporta (come da comunicazione trasmessa dal CNR all'INAPP il 2 settembre 2022 ed acquisita con prot. n. 12653) un costo pari ad euro 329,50 e che l'importo complessivamente spettante a ciascun dipendente INAPP a titolo di benefici socio-assistenziali per ciascuna delle annualità sopra richiamate, in forza delle risorse come sopra quantificate e certificate, è superiore a tale costo, così da permetterne in modo adeguato e sufficiente la copertura;

**TENUTO CONTO** che l'adesione alla medesima polizza da parte del personale INAPP avverrà su base esclusivamente volontaria all'esito di espressa comunicazione in tal senso trasmessa, con le modalità che verranno a tal fine individuate, dai/dalle singoli/e dipendenti all'Amministrazione;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che il personale INAPP, sia esso a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla data del 1° marzo 2023 è pari a n. 396 unità, così che, anche ove l'intero personale aderisse alla polizza Poste Assicura S.p.A. (e con la relativa Cassa di Assistenza), il costo dell'attivazione della medesima polizza per una intera annualità non risulterebbe superiore ad euro 130.482,00 (396\*329,50);

**CONSIDERATO** che, con separato accordo, si procederà successivamente a concordare le modalità di distribuzione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale INAPP per l'annualità 2022, nonché per la parte dell'annualità 2023 antecedente a quella di attivazione della polizza sanitaria, ed ancora per la parte restante dell'annualità 2023 e per l'intera annualità 2024 rispetto alla posizione di tutti/e quei/quelle dipendenti che avranno manifestato espressamente la propria volontà di non adesione alla medesima polizza sanitaria;

**VISTA** l'Ipotesi di Accordo integrativo stralcio siglata in data 4 aprile 2023 – espressamente finalizzata all'adesione del personale INAPP alla polizza sanitaria di Poste Assicura S.p.A. (e con la relativa Cassa di Assistenza), come attivata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - ha efficacia, rispetto all'annualità 2023, soltanto per il periodo della stessa annualità decorrente dalla data di attivazione della medesima polizza in favore del personale interessato sino al 31 dicembre 2023, nonché per l'intera annualità 2024;

**TENUTO CONTO** che la suddetta Ipotesi di accordo, corredata dalle relative relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa e dal verbale n. 5 del 22 marzo 2023 del Collegio dei Revisori, è stata trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 *bis*, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 5182 del 20 aprile 2023;

**PRESO ATTO** della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP- 0035652-P-31/05/2023 (acquisita con prot. n. 6611 del 31 maggio 2023), con la quale lo stesso Dipartimento, richiamando altresì il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 154427 del 30 maggio 2023, ha precisato che si possa dare corso all'Accordo integrativo stralcio in argomento;

tutto ciò premesso, le Parti:

**CONVENGONO**



## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente Accordo integrativo stralcio disciplina la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per le annualità 2022, 2023 e 2024, determinato – come in premessa - nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, per la parte strettamente necessaria ad attivare, a decorrere dalla definitiva approvazione del medesimo Accordo, la polizza sanitaria in favore del personale interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), dell'art. 75 del suddetto CCNL Area VII del 5 marzo 1998 e dell'art. 4, comma 1, lett. l) del CCNL Area VII del 5 marzo 2008 (quadriennio normativo), mediante adesione su base volontaria dello stesso personale alla polizza sanitaria di Poste Assicura S.p.A. (con la relativa Cassa di Assistenza), come attivata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Lo stesso Accordo trova applicazione, con le modalità sopra richiamate, a tutti/e i/le dipendenti INAPP (con inquadramento dirigenziale e non dirigenziale), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio nel corso della singola annualità di competenza presso l'Istituto.

## **Art. 2**

### **Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali – Anno 2022**

In forza di quanto concordato al precedente art. 1, con separato accordo verrà definita la destinazione delle risorse disponibili, quantificate e certificate come nelle premesse, per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2022, fermo restando che, in tale ambito, rientrano certamente, tra le altre finalità, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) e le iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi le borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado e le università.

## **Art. 3**

### **Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali – Anno 2023**

Le Parti concordano, rispetto alle risorse disponibili - quantificate e certificate come nelle premesse - per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2023, di destinare parte delle medesime risorse (nella misura sufficiente a garantire la copertura dei relativi costi dalla data di attivazione sino al 31 dicembre 2023) alla adesione del personale INAPP interessato alla polizza sanitaria di Poste Assicura S.p.A. (con la relativa Cassa di Assistenza), come attivata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Con separato accordo, rispetto alle risorse disponibili per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2023, verrà definita la destinazione delle risorse residue per i benefici socio-assistenziali per la parte restante della medesima annualità, fermo restando che nell'ambito di tale destinazione rientrano certamente, tra le altre, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) e le iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi le borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado e le università. Nello stesso



accordo verrà, inoltre, definita la destinazione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale INAPP che abbia espressamente rappresentato di non voler aderire per la suddetta annualità alla polizza sanitaria di cui trattasi.

#### **Art. 4**

##### **Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali – Anno 2024**

Le Parti concordano, rispetto alle risorse disponibili - quantificate e certificate come nelle premesse - per l'annualità 2024 per i benefici socio-assistenziali, di destinare parte delle stesse risorse alla attivazione, per l'intera annualità, in favore del personale INAPP interessato della polizza sanitaria mediante adesione a quella in tal senso già attivata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, come sopra richiamata.

Con separato accordo, rispetto alle risorse disponibili per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2024, verrà definita la destinazione dei benefici socio-assistenziali per il personale INAPP che abbia espressamente rappresentato di non voler aderire alla suddetta polizza sanitaria. Verrà, inoltre, definita la destinazione delle risorse residue per ulteriori finalità dei medesimi benefici socio-assistenziali, nell'ambito delle quali rientrano certamente, tra le altre, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); le iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi le borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado e le università.

#### **Art. 5**

##### **Condizioni della polizza sanitaria e sua estensione**

L'INAPP prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti in servizio, con contratto a tempo indeterminato e determinato e che abbiano in tal senso manifestato formalmente il proprio interesse, mediante la stipula della suddetta polizza sanitaria, il cui premio annuo (da intendersi calcolato per 12 mensilità) lordo pro-capite a totale carico dell'Ente compreso oneri riflessi, non potrà superare l'importo di euro 329,50.

Le condizioni di tale polizza saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell'INAPP al proprio personale.

Roma, 15 giugno 2023

#### **AMMINISTRAZIONE**

Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

---

Avv. Mario Emanuele

---

(su delega del Presidente, Prof.  
Sebastiano Fadda)



**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

FLC CGIL

\_\_\_\_\_

CISL FSUR

\_\_\_\_\_

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

\_\_\_\_\_

SNALS CONFISAL

\_\_\_\_\_

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

\_\_\_\_\_

ANIEF

\_\_\_\_\_

ANP-CIDA

\_\_\_\_\_

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

\_\_\_\_\_

RSU INAPP

\_\_\_\_\_

*FIRME ORIGINALI AGLI ATTI*